

Assicurazione shopping opzionale: panoramica delle modifiche alle condizioni d'assicurazione in vigore dal 1° maggio 2023

1. Le principali modifiche in sintesi

1.1 Modifiche formali/precisazioni

È stato modificato l'indirizzo dell'assicuratore.

Inoltre, sono state apportate correzioni e inserite precisazioni per migliorare la leggibilità.

1.2 Modifiche al contenuto

Modifiche generali: il nome dell'assicuratore che si fa carico dei rischi è stato modificato e ora è Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA (prima EUROPEA Assicurazione Viaggi SA). Per la presente assicurazione ora è competente la Europea Assicurazione Viaggi ERV, succursale dell'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA.

Modifiche generali: il termine di prescrizione è stato prolungato da due a cinque anni.

Modifiche generali: è stato inserito un nuovo articolo sul diritto di revoca.

Notifica dei sinistri: le notifiche dei sinistri ora devono essere inviate direttamente all'assicuratore e non a Würth Financial Services AG.

2. Le modifiche nel dettaglio

INFORMATIVA PER GLI ASSICURATI DELLE ASSICURAZIONI COLLETTIVE			
Cifra/articolo CGA e titolo	Contenuto precedente	Contenuto nuovo	Commento
Informativa per gli assicurati delle assicurazioni collettive	La seguente informativa ai clienti offre una panoramica sull'identità dell'assicuratore e sui contenuti essenziali del contratto d'assicurazione (art. 3 cpv. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione [di seguito «LCA»]). I diritti e gli obblighi concreti delle persone assicurate si evincono dalle Condizioni d'assicurazione (di seguito: «CA»), da eventuali moduli di adesione e dalle disposizioni legali vigenti (LCA).	La seguente informativa ai clienti offre una panoramica sull'identità dell'assicuratore e sui contenuti essenziali del contratto d'assicurazione. I diritti e gli obblighi concreti delle persone assicurate si evincono dalle Condizioni d'assicurazione (di seguito: «CA»), da eventuali moduli di adesione e dalle disposizioni legali vigenti (legge federale sul contratto d'assicurazione, di seguito «LCA»).	È stato eliminato il rimando all'articolo 3 capoverso 3 della legge federale, ora viene fatto riferimento alla legge federale sul contratto d'assicurazione senza indicare il relativo articolo. Il rimando all'articolo 3 capoverso 3 non è più corretto né necessario dal momento che le relative disposizioni sono applicabili soltanto alle assicurazioni collettive di persone.
1 Partner contrattuali	L'assicuratore e soggetto che assume il rischio è: EUROPEA Assicurazione Viaggi SA (di seguito: «l'assicuratore»), una società anonima secondo il diritto svizzero con sede in St. Alban-Anlage 56, casella postale, 4002 Basilea.	L'assicuratore che si fa carico dei rischi relativi alla presente assicurazione è: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA , Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo. Responsabile della presente assicurazione è: Europea Assicurazione Viaggi ERV (di seguito «assicuratore»), succursale dell'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA , con sede in St. Alban-Anlage 56, casella postale, CH-4002 Basilea.	Modifica formale: modifica di denominazione/nome dell'assicuratore che si fa carico dei rischi che ora è l'Helvetia. Per la presente assicurazione ora è responsabile la Europea Assicurazione Viaggi ERV, succursale dell'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA.
Nuova cifra 5 Di quale assicurazione si tratta?	-	Oggetto dei contratti sono in linea di massima le assicurazioni contro i danni. Le assicurazioni di somma fissa sono espressamente designate come tali nei documenti contrattuali (per esempio modulo di adesione, CGA).	Integrazione ai sensi della revisione della LCA
Nuova cifra 6 Quali sono le prestazioni assicurative erogate?	-	L'entità o il limite massimo delle prestazioni, il genere di prestazioni assicurative nonché eventuali franchigie sono riportati nelle presenti CGA e CPA.	Integrazione ai sensi della revisione della LCA
Nuova cifra 9 Accettazione delle condizioni d'assicurazione	Le presenti Condizioni d'assicurazione (CA) vengono consegnate al titolare di carta al momento dell'adesione al contratto d'assicurazione collettiva e sono disponibili sul sito web dell'emittente.	Le presenti Condizioni d'assicurazione (CA) vengono consegnate al titolare di carta al momento dell'adesione al contratto d'assicurazione collettiva e sono disponibili sul sito web dell'emittente.	Modifica strutturale Tutto il paragrafo delle CGA (CGA III art. 1.3) ora è riportato anche nell'informativa per i clienti
Nuova cifra 10 Modifica dell'entità della copertura o dei premi	Eventuali modifiche dei premi, delle presenti condizioni e/o delle somme assicurate possono essere concordate dall'assicuratore e dall'emittente (in qualità di stipulante). Le modifiche saranno comunicate tempestivamente al titolare della carta principale e in forma appropriata. Le stesse si considerano accettate da quest'ultimo qualora la copertura assicurativa non venga disdetta entro un termine precedente l'entrata in vigore della modifica. In caso di modifiche delle condizioni che non possano essere di pregiudizio agli assicurati, non sussiste alcun obbligo di informazione del titolare della carta principale.	L'assicuratore e l'emittente possono adeguare premi e Condizioni d'assicurazione. Eventuali modifiche dei premi, delle presenti condizioni e/o delle somme assicurate possono essere concordate dall'assicuratore e dall'emittente (in qualità di stipulante). Le modifiche saranno portate a conoscenza del titolare della carta principale in tempo utile e in forma adeguata. Esse si considerano approvate da quest'ultimo, a meno che la copertura assicurativa non sia disdetta per una data anteriore all'entrata in vigore della modifica. Non vi è alcun obbligo di informare il titolare della carta principale in caso di modifiche delle condizioni che non comportano effetti negativi per le persone assicurate.	Modifica strutturale Tutto il paragrafo delle CGA (CGA III art. 6) ora è riportato anche nell'informativa per i clienti
Nuova cifra 11	-	La persona avente diritto può revocare per iscritto, o in un'altra forma che consenta la prova per testo, la propria proposta	Integrazione ai sensi della revisione della LCA

<p>Quando si beneficia del diritto di revoca?</p>		<p>relativa alla stipula del contratto o la dichiarazione della sua accettazione. Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui la persona avente diritto propone o accetta il contratto. Il termine è rispettato se la persona avente diritto notifica la sua revoca alla ERV o a Swisscard o se consegna la sua notifica di revoca all'ufficio postale l'ultimo giorno del termine di revoca.</p>	
<p>Vecchia cifra 5/Nuova cifra 7 Quali sono i doveri e gli obblighi delle persone assicurate?</p>	<p>I doveri e gli obblighi sono esposti dettagliatamente nelle Condizioni d'assicurazione e nella LCA. Rientra, per esempio, fra i doveri fondamentali delle persone assicurate quanto segue: – Qualora subentri un caso di danno, è necessario comunicarlo immediatamente a Würth Financial Services AG. – Nell'eventualità di accertamenti degli assicuratori, p. es. in caso di danno, le persone assicurate devono collaborare e fornire tutta la documentazione necessaria (obbligo di collaborazione). – In caso di danno, occorre adottare le misure ragionevoli atte a ridurre e accertare il danno (obbligo di riduzione del danno). – Il titolare della carta principale è tenuto a informare eventualmente le altre persone assicurate (segnatamente i titolari delle carte supplementari) in merito ai punti essenziali della copertura assicurativa e agli obblighi in caso di danno, nonché al fatto che le presenti Condizioni d'assicurazione possano essere reperite in qualsiasi momento presso Swisscard AECS GmbH, Neugasse 18, CH-8810 Horgen o consultate su Internet all'indirizzo www.swisscard.ch.</p>	<p>Gli obblighi sono esposti dettagliatamente nelle Condizioni d'assicurazione e nella LCA. Fra i principali obblighi a carico della persona assicurata rientrano per esempio i seguenti: – Un eventuale sinistro deve essere immediatamente comunicato all'assicuratore (vedi capitolo III, cifra 3.1). – In caso di accertamenti da parte degli assicuratori, p.es. in caso di sinistro, le persone assicurate devono collaborare e fornire tutta la documentazione necessaria (obbligo di collaborazione). – In caso di sinistro devono essere adottate misure ragionevoli atte a limitare e a chiarire il danno (obbligo di limitare il danno). – Il titolare della carta principale è tenuto a informare eventualmente le altre persone assicurate (segnatamente i titolari delle carte supplementari) in merito ai punti essenziali della copertura assicurativa e agli obblighi in caso di sinistro, nonché al fatto che le presenti Condizioni d'assicurazione possano essere reperite in qualsiasi momento presso Swisscard AECS GmbH, Neugasse 18, CH-8810 Horgen o consultate su Internet all'indirizzo www.swisscard.ch.</p>	<p>Le notifiche dei sinistri ora devono essere inviate direttamente all'assicuratore e non a Würth Financial Services AG.</p>
<p>Vecchia cifra 6/nuova cifra 8 Durata e cessazione dell'assicurazione e della copertura assicurativa</p>	<p>La copertura assicurativa sussiste di norma, fintantoché sussistono efficacemente il rapporto con carte che vi sta alla base, nonché l'adesione al contratto d'assicurazione collettiva. Delle particolari disposizioni concernenti la durata temporale della copertura assicurativa (a seconda del rischio assicurato) sono contenute nelle Condizioni d'assicurazione.</p> <p>1.1 Durata dell'adesione La copertura assicurativa ha inizio come da comunicazione dell'emittente nel giorno concordato con l'emittente al momento dell'adesione al contratto d'assicurazione collettiva da parte del titolare di carta. L'adesione al contratto d'assicurazione collettiva vige per un anno a partire dalla data citata nella conferma dell'assicurazione. Decorso tale anno, l'adesione si prolunga di volta in volta tacitamente di un mese a meno che il titolare di carta o l'emittente non la disdica per iscritto dando un preavviso di 30 giorni per la fine del mese. La copertura assicurativa vige anche per merci che siano state acquistate al massimo 6 mesi prima dell'inizio della copertura, nella misura in cui siano state pagate con la carta o con una carta supplementare per minimo l'80% del loro importo e l'evento assicurato si sia verificato dopo l'inizio della copertura. La copertura assicurativa termina comunque alla cessazione del rapporto con carte ai sensi delle Condizioni generali dell'emittente o alla cessazione dell'adesione al contratto d'assicurazione collettiva. La copertura assicurativa permane, tuttavia, per merci che</p>	<p>La copertura assicurativa sussiste di norma, fintantoché sussistono efficacemente il rapporto con carte che vi sta alla base, nonché l'adesione al contratto d'assicurazione collettiva. Delle particolari disposizioni concernenti la durata della copertura assicurativa (a seconda del rischio assicurato) sono contenute nelle Condizioni d'assicurazione.</p> <p>La copertura assicurativa ha inizio nel giorno concordato con l'emittente al momento dell'adesione al contratto d'assicurazione collettiva da parte del titolare di carta. L'adesione al contratto d'assicurazione collettiva vige per un anno a partire dalla data citata nell'attestato d'assicurazione. Decorso tale anno, l'adesione si prolunga di volta in volta tacitamente di un mese a meno che il titolare di carta o l'emittente non la disdicano per iscritto, o in un'altra forma che consenta la prova per testo, dando un preavviso di 30 giorni per la fine del mese. La copertura assicurativa vige anche per merci che siano state acquistate al massimo 6 mesi prima dell'inizio della copertura, nella misura in cui siano state pagate con la carta o con una carta supplementare per minimo l'80% del loro importo e l'evento assicurato si sia verificato dopo l'inizio della copertura. La copertura assicurativa termina comunque alla cessazione del rapporto con carte ai sensi delle Condizioni generali dell'emittente o alla cessazione dell'adesione al contratto d'assicurazione collettiva. La copertura assicurativa permane, tuttavia, per merci che siano state acquistate con la carta durante il periodo di ade-</p>	<p>Modifica strutturale Tutto il paragrafo delle CGA (CGA III art. 1.1) ora è riportato anche nell'informativa per i clienti e vengono semplificate le disposizioni relative alla forma ai sensi della revisione della LCA</p>

	<p>siano state acquistate con la carta durante il periodo di adesione al contratto d'assicurazione collettiva per la durata di copertura prevista.</p> <p>La copertura assicurativa per le singole prestazioni assicurative può essere limitata nel tempo. Si prega di attenersi alle indicazioni di cui alle CPA.</p>	<p>sione al contratto d'assicurazione collettiva per la durata di copertura prevista. La copertura assicurativa per le singole prestazioni assicurative può essere limitata nel tempo. Si prega di attenersi alle indicazioni di cui alle CPA.</p>	
<p>Vecchia cifra 8/nuova cifra 12 Informativa sul trattamento dei dati personali</p>	<p>L'emittente e l'assicuratore trattano dati derivanti dai documenti contrattuali o dall'esecuzione del contratto e li utilizzano in particolare per determinare il premio, per l'accertamento del rischio, per il trattamento dei casi di danno, nonché per valutazioni statistiche. L'emittente è, inoltre, autorizzata a utilizzare in particolare dati derivanti dai documenti contrattuali e dall'esecuzione del contratto per scopi di marketing. I dati vengono trattati, in particolare raccolti, conservati, utilizzati, rielaborati, comunicati, archiviati e cancellati fisicamente o elettronicamente, secondo le prescrizioni di legge. L'emittente e l'assicuratore possono scambiare dati da elaborare, nella misura necessaria, con terzi direttamente coinvolti nell'esecuzione del contratto in Svizzera e all'estero, coassicuratori e riassicuratori, fornitori di servizi, nonché società nazionali ed estere dell'assicuratore. Inoltre, l'emittente e l'assicuratore possono richiedere, presso servizi e altri terzi, informazioni utili, segnatamente sull'evoluzione dei danni. Questo vale indipendentemente dalla conclusione del contratto. L'avente diritto ha il diritto di richiedere all'emittente e all'assicuratore le informazioni previste per legge riguardo al trattamento dei dati inerenti all'avente diritto.</p>	<p>L'emittente e l'assicuratore trattano i dati risultanti dalla documentazione contrattuale o dall'esecuzione del contratto e li utilizzano, in particolare, per la determinazione del premio, la valutazione del rischio, il trattamento di casi assicurativi nonché per valutazioni statistiche. L'emittente è, inoltre, autorizzata a utilizzare in particolare dati derivanti dai documenti contrattuali e dall'esecuzione del contratto per scopi di marketing. I dati vengono trattati, in particolare raccolti, conservati, utilizzati, rielaborati, comunicati, archiviati ed eliminati fisicamente o elettronicamente, secondo le prescrizioni di legge. L'emittente e l'assicuratore possono scambiare dati da elaborare, nella misura necessaria, con terzi direttamente coinvolti nell'esecuzione del contratto in Svizzera e all'estero, coassicuratori e riassicuratori, fornitori di servizi, nonché società nazionali ed estere dell'assicuratore. L'emittente e l'assicuratore possono inoltre richiedere agli uffici competenti e ad altri terzi informazioni utili, in particolare in merito all'andamento del sinistro. Questo ha validità indipendentemente dall'avvenuta o mancata stipula del contratto. La persona avente diritto ha la facoltà di richiedere all'emittente e all'assicuratore le informazioni previste per legge riguardo al trattamento dei suoi dati. Nell'informativa sulla protezione dei dati disponibile all'indirizzo www.erv.ch/datenschutz sono presenti ulteriori informazioni sulle finalità del trattamento dell'assicuratore.</p>	<p>Integrato il link</p>
<p>CONDIZIONI D'ASSICURAZIONE</p>			
<p>B. Introduzione</p>			
<p>Notifica di sinistro</p>	<p>I casi di danno devono essere comunicati direttamente e tempestivamente dopo essere venuti a conoscenza del diritto alla prestazione assicurativa a Würth Financial Services AG, Divisione carte di credito, In der Luberzen 42, 8902 Urdorf, poiché in caso contrario si possono perdere dei diritti a prestazioni.</p>	<p>I casi di sinistro devono essere comunicati direttamente e tempestivamente dopo che si è venuti a conoscenza del diritto alla prestazione assicurativa al Servizio sinistri della ERV, casella postale, CH-4002 Basilea, n. di telefono +41 58 275 27 27, schaden@erv.ch, poiché in caso contrario si possono perdere dei diritti a prestazioni.</p>	<p>Le notifiche dei sinistri ora devono essere inviate direttamente all'assicuratore e non a Würth Financial Services AG.</p>
<p>I. C. Definizioni</p>			
	<p>Ai fini di una miglior comprensione si rinuncia alla doppia formulazione maschile-femminile.</p>	<p>Per facilitare la lettura, questo testo è stato redatto con il solo genere maschile; tuttavia, qualsiasi riferimento a persone comprende senza distinzione soggetti di sesso maschile e femminile.</p>	<p>Modifica formale</p>
<p>Furto con scasso</p>	<p>Il furto con scasso è una tipologia di furto. Per commetterlo, il reo irrompe con violenza in un edificio o in un suo locale o vi rompe un mobile con la forza.</p>	<p>Il furto con scasso è una tipologia di furto. Per commetterlo, la persona colpevole si introduce con la forza in un edificio o in uno dei suoi locali o scassa un contenitore che si trova al suo interno.</p>	<p>Definizione più chiara</p>

Assicuratore e liquidatore	La EUROPEA Assicurazione Viaggi SA (denominata di seguito «l'assicuratore») con sede a St. Alban-Anlage 56, casella postale, 4002 Basilea.	L'assicuratore che si fa carico dei rischi relativi alla presente assicurazione è: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA , Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo. Responsabile della presente assicurazione è: Europea Assicurazione Viaggi ERV (di seguito «assicuratore»), succursale dell'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA , con sede in St. Alban-Anlage 56, casella postale, CH-4002 Basilea.	Modifica formale: modifica di denominazione/nome dell'assicuratore che si fa carico dei rischi che ora è l'Helvetia. Per la presente assicurazione ora è responsabile la Europea Assicurazione Viaggi ERV, succursale dell'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA.
----------------------------	---	---	--

III. Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA)			
1.1 Durata dell'adesione	La copertura assicurativa ha inizio come da comunicazione dell'emittente nel giorno concordato con l'emittente al momento dell'adesione al contratto d'assicurazione collettiva da parte del titolare di carta. L'adesione al contratto d'assicurazione collettiva vige per un anno a partire dalla data citata nella conferma dell'assicurazione. Decorso tale anno, l'adesione si prolunga di volta in volta tacitamente di un mese a meno che il titolare di carta o l'emittente non la disdica per iscritto, dando un preavviso di 30 giorni per la fine del mese. La copertura assicurativa termina comunque alla cessazione del rapporto con carte ai sensi delle Condizioni generali dell'emittente o alla cessazione dell'adesione al contratto d'assicurazione collettiva.	La copertura assicurativa ha inizio nel giorno concordato con l'emittente al momento dell'adesione al contratto d'assicurazione collettiva da parte del titolare di carta. L'adesione al contratto d'assicurazione collettiva vige per un anno a partire dalla data citata nell'attestato d'assicurazione. Decorso tale anno, l'adesione si prolunga di volta in volta tacitamente di un mese a meno che il titolare di carta o l'emittente non la disdica per iscritto, o in un'altra forma che consenta la prova per testo , dando un preavviso di 30 giorni per la fine del mese. La copertura assicurativa termina comunque alla cessazione del rapporto con carte ai sensi delle Condizioni generali dell'emittente o alla cessazione dell'adesione al contratto d'assicurazione collettiva.	Modifica formale; semplificazione delle disposizioni relative alla forma ai sensi della revisione della LCA
2.1 Pretese analoghe 2.2 Prestazioni di terzi	Pretese analoghe Qualora l'avente diritto vanti pretese derivanti da un altro contratto d'assicurazione (assicurazione volontaria o obbligatoria), la copertura dell'assicuratore si limita alla parte delle prestazioni assicurative che vadano oltre quelle dell'altro contratto di assicurazione. I costi vengono rimborsati complessivamente una sola volta (clausola di complementarietà e di sussidiarietà). Prestazioni di terzi Qualora l'assicuratore abbia erogato delle prestazioni per un danno assicurato in altro modo, le stesse varranno come anticipo. Il rimborso dell'anticipo avviene tramite cessione all'assicuratore delle pretese della persona assicurata nei confronti dell'altro assicuratore obbligato alla prestazione. La cessione viene eseguita al posto del pagamento e per l'avente diritto ha effetto liberatorio.	Pretese nei confronti di terzi Se la persona assicurata è stata risarcita da un terzo civilmente responsabile o dal suo assicuratore, in base al presente contratto non ha diritto ad alcun indennizzo. Se la ERV è stata citata in giudizio al posto del responsabile, la persona assicurata è tenuta a cedere alla ERV i suoi diritti di responsabilità fino a concorrenza dell'importo delle spese sostenute dalla ERV. In caso di assicurazione multipla (assicurazione facoltativa oppure obbligatoria), la ERV eroga le prestazioni in via sussidiaria, a meno che anche le condizioni dell'altro assicuratore non contemplino una clausola di sussidiarietà. In questo caso si applicano le disposizioni di legge sull'assicurazione multipla. Se sono state stipulate più assicurazioni con società concessionarie, le spese vengono rimborsate soltanto una volta nella loro totalità.	Modifica strutturale I punti 2.1 Pretese analoghe e 2.2. Prestazioni di terzi sono stati uniti
Vecchia cifra 2.3/nuova cifra 2.2 Esclusioni generali	L'assicuratore non eroga alcuna prestazione: • qualora il danno venga provocato intenzionalmente dall'avente diritto o da suoi congiunti (p.es. coniuge, convivente, figli, genitori, fratelli e nonni); • per danni provocati da guerra, agitazioni civili, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, atti terroristici o forza maggiore;	L'assicuratore non eroga alcuna prestazione: • qualora il danno venga provocato intenzionalmente dalla persona avente diritto o da suoi familiari (si considerano familiari le persone seguenti: coniuge, convivente, figli, genitori, fratelli e nonni); • per danni provocati da guerra, agitazioni civili, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, atti terroristici o forza maggiore; • per danni dovuti a reazioni atomiche o all'effetto di radiazioni;	Ora i familiari sono elencati in modo esaustivo e non sono inseriti solo alcuni esempi

	<ul style="list-style-type: none"> • per danni dovuti a reazioni atomiche o all'effetto di radiazioni; • per danni a oggetti che sono stati acquistati per la rivendita o per uso commerciale/professionale; • per oggetti acquisiti illegalmente. 	<ul style="list-style-type: none"> • per danni a oggetti che sono stati acquistati per la rivendita o per uso commerciale/professionale; • per oggetti acquisiti illegalmente. 	
3 Cosa bisogna fare in caso di sinistro?	<p>3. Che cosa bisogna fare in un caso di danno? (Obblighi) L'avente diritto ha i seguenti obblighi in relazione a un caso di danno:</p> <p>3.1 Un caso di danno deve essere denunciato subito al momento del suo accertamento a: Würth Financial Services AG Divisione carte di credito Churerstrasse 10 9400 Rorschach Telefono: +41 44 723 44 15 Fax: +41 44 723 44 55 E-mail: creditcards@wuertth-fs.com</p> <p>3.2 Prima e dopo il danno, occorre fare tutto quanto possa contribuire a impedirlo o a ridurne l'entità.</p> <p>3.3 All'assicuratore devono essere rilasciate tempestivamente tutte le informazioni che contribuiscano all'accertamento del danno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informazioni richieste, • documenti necessari, • conferma che l'avente diritto possiede una carta valida e che abbia pagato con la stessa almeno l'80% dell'oggetto assicurato. 	<p>3. Cosa bisogna fare in caso di sinistro? (Obblighi) La persona avente diritto ha i seguenti obblighi in relazione a un caso di sinistro:</p> <p>3.1 Un caso di sinistro deve essere comunicato subito all'assicuratore al momento del suo accertamento, rivolgendosi al Servizio sinistri della ERV, casella postale, CH-4002 Basilea, n. di telefono +41 58 275 27 27, schaden@erv.ch.</p> <p>3.2 Qualora un sinistro stia per verificarsi occorre fare di tutto per evitarlo o, qualora si sia verificato, per limitare il danno.</p> <p>3.3 All'assicuratore devono essere rilasciate tempestivamente tutte le informazioni che contribuiscano all'accertamento del sinistro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informazioni richieste, • documenti necessari, • conferma che la persona avente diritto possiede una carta valida e che ha pagato con la stessa almeno l'80% dell'oggetto assicurato. 	Le notifiche dei sinistri ora devono essere inviate direttamente all'assicuratore e non a Würth Financial Services AG; precisazione per quanto riguarda il verificarsi di un sinistro
5 Quali norme si applicano per l'erogazione delle prestazioni?	<p>5.1 L'assicuratore eroga le proprie prestazioni di norma in CHF. Per la conversione di valute estere si applica il cambio del giorno in cui si sono generati i costi.</p> <p>5.2 Le prestazioni ricevute ingiustamente dall'assicuratore gli devono essere rimborsate entro 30 giorni unitamente alle spese in tal modo generatesi ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 62 ss. CO.</p>	<p>5.1 Di regola, l'assicuratore eroga le proprie prestazioni in CHF. Per la conversione di valute estere si applica il tasso di cambio in vigore nel giorno in cui sono insorti i relativi costi.</p> <p>5.2 Le prestazioni corrisposte ingiustamente dall'assicuratore devono essere rimborsate allo stesso entro 30 giorni unitamente alle spese sostenute.</p>	Rimosso il riferimento all'articolo
7 Quando cadono in prescrizione i diritti derivanti dal contratto?	Le pretese si prescrivono 2 anni dopo il verificarsi di un caso di danno.	I diritti cadono in prescrizione 5 anni dopo il verificarsi del caso di sinistro.	Proroga del termine di prescrizione ai sensi della revisione della LCA
9 Quale diritto viene applicato?	Al contratto d'assicurazione collettiva si applica esclusivamente il diritto svizzero, in particolare la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).	Il presente contratto è disciplinato dal diritto svizzero. Le basi contrattuali sono costituite p. es. dalle informazioni per i clienti, dalle Condizioni generali d'assicurazione ed eventualmente da altre Condizioni particolari o Condizioni complementari nonché dalla dichiarazione di adesione. Per il resto si applica la legge federale sul contratto d'assicurazione.	Riformulazione
Nuova cifra 10 Come sono regolamentate la cessione del credito e la limitazione della responsabilità?	-	<p>Con il rimborso del sinistro da parte della ERV, la persona avente diritto cede su base forfettaria e automaticamente alla ERV il proprio credito derivante dal contratto d'assicurazione.</p> <p>La ERV offre una copertura assicurativa ed è tenuta a soddisfare richieste di risarcimento danni o a erogare altri tipi di prestazioni spettanti di diritto solo nella misura in cui, così facendo, non venga violata alcuna sanzione o limitazione sancita dalle risoluzioni ONU, né alcuna sanzione commerciale o economica comminata dalla Svizzera, dall'Unione europea, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti d'America.</p>	Inserimento di disposizioni in materia di cessione del credito e limitazione della responsabilità in caso di sanzioni commerciali o economiche
IV. Condizioni particolari d'assicurazione (CPA)			
IV.) A. Garanzia del miglior prezzo			
4. Obblighi in caso di sinistro	4. Obblighi in caso di danno	4. Obblighi in caso di sinistro	Le notifiche dei sinistri ora devono essere inviate direttamente all'assicuratore e non a Würth Financial Services AG

	<p>4.1 L'avente diritto deve denunciare immediatamente un danno verificatosi al momento dell'accertamento presso: Würth Financial Services AG Divisione carte di credito Churerstrasse 10 9400 Rorschach Telefono: +41 44 723 44 15 Fax: +41 44 723 44 55 E-mail: creditcards@wuerth-fs.com</p>	<p>4.1 Non appena è stato constatato un danno, la persona avente diritto deve comunicarlo immediatamente all'assicuratore:</p>	
IV.) B. Assicurazione acquisti			
<p>4. Obblighi in caso di sinistro</p>	<p>4. Obblighi in caso di danno 4.1 L'avente diritto deve denunciare immediatamente un danno verificatosi al momento dell'accertamento presso: Würth Financial Services AG Divisione carte di credito Churerstrasse 10 9400 Rorschach Telefono: +41 44 723 44 15 Fax: +41 44 723 44 55 E-mail: creditcards@wuerth-fs.com</p>	<p>4. Obblighi in caso di sinistro 4.1 Non appena è stato constatato un danno, la persona avente diritto deve comunicarlo immediatamente all'assicuratore:</p>	<p>Le notifiche dei sinistri ora devono essere inviate direttamente all'assicuratore e non a Würth Financial Services AG</p>
IV.) C. Estensione della garanzia			
<p>4. Obblighi in caso di sinistro</p>	<p>4. Obblighi in caso di danno 4.1 L'avente diritto deve denunciare immediatamente un danno verificatosi al momento dell'accertamento presso: Würth Financial Services AG Divisione carte di credito Churerstrasse 10 9400 Rorschach Telefono: +41 44 723 44 15 Fax: +41 44 723 44 55 E-mail: creditcards@wuerth-fs.com</p>	<p>4. Obblighi in caso di sinistro 4.1 Non appena è stato constatato un danno, la persona avente diritto deve comunicarlo immediatamente all'assicuratore:</p>	<p>Le notifiche dei sinistri ora devono essere inviate direttamente all'assicuratore e non a Würth Financial Services AG</p>
IV.) D. Safe online			
<p>2. Estensione dell'assicurazione</p>	<p>2.1 l'oggetto ricevuto non corrisponde all'oggetto ordinato originariamente, fatto che deve essere comunicato al venditore per iscritto entro 30 giorni dalla consegna; 2.2 l'oggetto assicurato viene fornito in una maniera tale che non ne consente più il funzionamento secondo la sua destinazione d'uso, come p.es. in caso di rottura o consegna incompleta, fatto che deve essere comunicato per iscritto al venditore entro 30 giorni dalla consegna; 2.3 l'oggetto assicurato dopo addebito del prezzo pieno d'acquisto e dopo sollecito scritto al fornitore, non viene consegnato entro 30 giorni senza indicarne i motivi (comunicazione di un ritardo nella consegna).</p>	<p>2.1 l'oggetto ricevuto non corrisponde all'oggetto ordinato originariamente, per cui deve essere notificato al venditore per iscritto, o in un'altra forma che consenta la prova per testo, entro 30 giorni dalla consegna; 2.2 l'oggetto assicurato viene consegnato in modo tale da non permetterne più la funzionalità secondo l'uso previsto, per esempio rottura o consegna incompleta, per cui deve essere notificato al venditore per iscritto, o in un'altra forma che consenta la prova per testo, entro 30 giorni dalla consegna; 2.3 l'oggetto assicurato non viene consegnato entro 30 giorni dall'addebito dell'intero prezzo d'acquisto e dopo l'invio di un sollecito al fornitore per iscritto, o in un'altra forma che consenta la prova per testo, non avendo quest'ultimo provveduto a fornire alcuna motivazione (notifica di un ritardo nella consegna).</p>	<p>Riformulazione e semplificazione delle disposizioni relative alla forma ai sensi della revisione della LCA</p>
<p>5. Obblighi in caso di sinistro</p>	<p>5. Obblighi in caso di danno 5.1 L'avente diritto deve denunciare immediatamente un danno verificatosi al momento dell'accertamento presso: Würth Financial Services AG Divisione carte di credito Churerstrasse 10 9400 Rorschach Telefono: +41 44 723 44 15 Fax: +41 44 723 44 55 E-mail: creditcards@wuerth-fs.com</p> <p>Per esercitare delle pretese, l'avente diritto</p>	<p>5. Obblighi in caso di sinistro 5.1 Non appena è stato constatato un danno, la persona avente diritto deve comunicarlo immediatamente all'assicuratore: 5.2 Per far valere i propri diritti, la persona avente diritto è tenuta a fornire all'assicuratore le seguenti prove: • modulo sinistri, compilato e firmato; • originale o copia dell'estratto conto della carta di credito da cui risulti che almeno l'80% del prezzo d'acquisto è stato pagato con la carta di credito; • originale o copia della conferma d'ordine e della ricevuta d'acquisto;</p>	<p>Le notifiche dei sinistri ora devono essere inviate direttamente all'assicuratore e non a Würth Financial Services AG Semplificazione delle disposizioni relative alla forma ai sensi della revisione della LCA</p>

	<p>è tenuto a presentare all'assicuratore le seguenti prove:</p> <ul style="list-style-type: none">• modulo di sinistro, compilato e firmato;• originale o copia della fattura della carta di credito da cui si evinca che almeno l'80% del prezzo d'acquisto è stato pagato con la carta;• originale o copia della conferma d'ordine e dello scontrino di vendita;• in caso di mancata consegna entro 30 giorni: una dichiarazione firmata della persona assicurata che la merce ordinata non è stata consegnata e una copia della lettera con la quale il fornitore è stato sollecitato, nonché la presa di posizione scritta del fornitore;• bolla di consegna ed eventualmente giustificativo del rinvio con indicazione delle spese di spedizione.	<ul style="list-style-type: none">• in caso di mancata consegna entro 30 giorni: dichiarazione firmata dalla persona assicurata secondo cui la merce ordinata non è stata consegnata, copia della lettera di sollecito indirizzata al fornitore nonché il parere del fornitore stesso per iscritto, o in un'altra forma che consenta la prova per testo;• bolla di consegna e, se del caso, ricevuta della spedizione di ritorno con indicazione dei rispettivi costi.	
--	---	--	--